

- Acque reflue industriali
- Scarico
- Sistema stabile di collettamento
- Sversamento
- Scarico non autorizzato
- Abbandono di rifiuti
- Smaltimento non autorizzato
- Art. 124 D.Lgs n. 152/2006
- Art. 137 D.Lgs n. 152/2006

AMBIENTE

CASSAZIONE PENALE
2 FEBBRAIO 2023, N. 5738

SE IL SISTEMA DI COLLETTAMENTO È STABILE, PER LO SCARICO PERIODICO VALE LA DISCIPLINA SULLE ACQUE

di Carlotta Casagrande, B&P Avvocati

La sintesi

La disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti.

In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti.

Il fatto

Il titolare di un frantoio oleario ha riversato i reflui provenienti dalla sua attività su terreni prossimi alla vasca di accumulo, non essendo riuscito a raggiungere i terreni autorizzati allo sversamento mediante il carro botte.

Con sentenza 24 marzo 2022, il tribunale di Cosenza lo ha condannato al pagamento di un'ammenda di euro 1.000 per il reato di scarico non autorizzato, previsto dall'art. 137, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto "testo unico ambientale"). Il soggetto coinvolto ha proposto, quindi, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione lamentando l'errata applicazione delle norme relative agli scarichi e del reato contestato in quanto lo sversamento verificatosi non era prevedibile.

La legittimità

La suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio al tribunale per un nuovo giudizio dal momento che, dalla descrizione

dei fatti, non emerge chiaramente quali modalità siano state in concreto utilizzate per lo sversamento del refluo. Queste modalità costituiscono, infatti, il criterio imprescindibile per stabilire se si sia verificato uno scarico dei reflui o un abbandono o, più in generale, uno smaltimento non autorizzato di rifiuti. Infatti, ai sensi degli artt. 124, comma 1, e 137, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse effettuata tramite un «sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali».

I giudici hanno chiarito, inoltre, che la stabilità del collegamento non deve essere confusa con la permanenza, costante nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, ma deve essere identificata con la presenza di una struttura che garantisca il progressivo riversamento da un punto all'altro.

Pertanto, ha concluso la Corte, la disciplina delle acque è applicabile nei casi in cui si è in presenza di uno scarico di acque reflue, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazione, o altro sistema stabile nei termini suddetti. Qualora, invece, manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore va applicata la disciplina sui rifiuti.